

**ADDENDUM ALL'ACCORDO CONTRATTUALE
PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI/SEMIRESIDENZIALI
PER ANZIANI (RSA Mantenimento, Residenza Alzheimer, CD Alzheimer)**

TRA

L'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (ALISA) in qualità di Committente con sede in Genova, Piazza della Vittoria, n. 15, codice fiscale/P.IVA 02421770997, di seguito più brevemente denominata "ALISA", in persona del Commissario Straordinario Dott. G. Walter LOCATELLI

E

L'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3 incaricata di gestire in nome e per conto di A.Li.Sa. il presente atto e individuata come capofila (di seguito ASL capofila) con sede in Via A. Bertani n. 4 - 16125 Genova (codice fiscale/P.IVA n. 03399650104), in persona del Delegato del Direttore Generale Avv. Giovanna DEPETRO in quanto:

- Azienda Sociosanitaria Ligure di ubicazione della/delle unità di offerta

Oppure

- Azienda Sociosanitaria Ligure sul cui territorio è presente la Sede Legale qualora il soggetto gestore abbia più unità di offerta dislocate nel territorio di più ASL liguri

Oppure

- Azienda Sociosanitaria Ligure sul cui territorio è ubicata l'unità di offerta di maggiori dimensioni tra quelle presenti nelle diverse ASL liguri (nel caso in cui la sede legale fosse ubicata in altra Regione)

E

Il soggetto gestore Serenità Srl, con sede legale nel Comune di Genova Via Balbi 38 B, codice fiscale / partita IVA 03461940102, nella persona del Legale Rappresentante Dr. Mauro PRUZZO nato a Genova il 6/03/1957 residente nel Comune di Genova Corso Andrea Podestà 11/10 codice fiscale PRZMRA57C06D969Y, di seguito denominato soggetto gestore in qualità di legale rappresentante o suo delegato, per la/le unità d'offerta sociosanitaria (di seguito denominata "unità di offerta"):

1. tipologia ANZIANI denominata Casa Serena, con sede nel Comune di Genova in via Balbi n. 38 B, codice di Struttura n. 9142, accreditata con D.G.R. Liguria n. 1098 del 23/9/2005, DGR n. 1724 del 27/12/2013, DGR rinnovo con variazioni n. 41 del 23.01/2015 e Decreto Dirigenziale n. 6831 del 12/11/2019 per n. 77 posti RSA di mantenimento e n. 26 posti Nucleo Alzheimer di seguito denominato soggetto gestore;

VISTE

- a) la deliberazione di A.Li.Sa. n. 73/2018 *"Contratti con i soggetti erogatori accreditati dei servizi sanitari e socio sanitari. Approvazione del documento recante Modalità applicative del programma operativo – schema tipo degli accordi contrattuali e indicatori di qualità"*;
- b) la Deliberazione di A.Li.Sa. n. 356 del 4/12/2019: *"Avviso di manifestazione d'interesse per la contrattualizzazione di posti letto di residenzialità per residenti in ASL 3, in dimissione dagli ospedali IRCSS San Martino, E.O. Galliera e P.O. ASL 3, Percorso sperimentale "Dimissioni ospedaliere protette in post acuzie"*;
- c) la deliberazione di A.Li.Sa. n. 59/2020 *"Incremento della rete di offerta sociosanitaria extraospedaliera per Anziani. Avviso di manifestazione d'interesse"*;
- d) la deliberazione di A.Li.Sa. n. 90 del 13/3/2020 *"Determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei servizi sanitari e sociosanitari afferenti all'area territoriale delle Aziende Sociosanitarie Liguri e nei servizi sociali"*;

- e) la deliberazione n. 96 del 18/3/2020: "Accordi contrattuali con soggetti privati accreditati. Programmazione spesa 2° Trimestre 2020" con cui sono stati prorogati gli accordi contrattuali al 30 giugno 2020;
- f) la deliberazione di A.Li.Sa. n. 108/2020 "Proroga termini deliberazione Alisa n. 59/2020 – Incremento della rete di offerta sociosanitaria extraospedaliera per Anziani. Avviso di manifestazione d'interesse";
- g) la deliberazione di A.Li.Sa. n. 185 del 21/05/2020 "Determinazione in ordine alla fase 2 dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nei servizi sociosanitari afferenti all'Area territoriale delle Aziende Sociosanitarie Liguri e nei servizi sociali";
- h) la deliberazione di A.Li.Sa. n. 220 del 25/06/2020 "Accordi contrattuali con soggetti privati accreditati. Programmazione spesa 2° Semestre 2020" con cui sono stati prorogati gli accordi contrattuali al 31 dicembre 2020";
- i) la deliberazione di A.Li.Sa. n. 231/2020: "Costituzione della Commissione di valutazione delle offerte di cui alla delibera di A.Li.Sa. n. 59/2020 "Incremento della rete di offerta sociosanitaria extraospedaliera per Anziani. Avviso di manifestazione d'interesse";
- j) la deliberazione di A.Li.Sa. n. 232 del 26/06/2020 "Disposizioni in ordine ai servizi residenziali extraospedalieri sociosanitari e a carattere sociale afferenti all'Area Territoriale delle Aziende Sociosanitarie Liguri e ai Servizi Sociali dei Comuni";
- k) la Deliberazione di A.Li.Sa. n. 261 del 22/07/2020 ad oggetto: "Esito avviso manifestazione d'interesse per l'incremento della rete di offerta sociosanitaria extraospedaliera per Anziani";

PREMESSO CHE

- a. con deliberazione n. 261 del 22/07/2020 sono stati approvati gli esiti della procedura avviata da A.Li.Sa. per l'incremento della rete di offerta sociosanitaria extraospedaliera per Anziani e che il soggetto gestore è risultato affidatario delle prestazioni di seguito indicate:

posti assegnati RSA Mantenimento n. 10

posti assegnati Residenzialità Alzheimer n. 20

alle tariffe indicate nella deliberazione di A.Li.Sa. n. 59/2020 "Incremento della rete di offerta sociosanitaria extraospedaliera per Anziani. Avviso di manifestazione d'interesse";

- b. con deliberazione n. 261 del 22/07/2020 A.Li.Sa. ha dato mandato di procedere alla stipula degli accordi contrattuali secondo lo schema di contratto unico regionale di cui alla Deliberazione di A.Li.Sa. n. 73/2018, o alla loro integrazione nel caso di Enti Gestori con contratto in essere, per i posti assegnati secondo le tabelle indicate al punto 2 del dispositivo della menzionata deliberazione n. 261/2020 a seguito degli esiti della manifestazione di interesse stabilendo che i suddetti contratti per l'anno corrente siano stipulati con scadenza 31/12/2020, al fine di mantenere l'allineamento con le scadenze di tutti gli altri già in essere, e che la parte di risorse non impiegate nell'anno in corso vada a copertura parziale della spesa relativa ai posti oggetto della menzionata deliberazione n. 261/2020, contrattualizzati a partire dal 1/01/2021 fino a concorrenza del 12° mese di finanziamento
- c. con deliberazione n. 467 del 17/10/2018 Asl3 quale capofila ha stipulato con l'Ente Gestore Serenità Srl l'accordo contrattuale ai sensi della deliberazione n. 73 del 28/03/2018;
- d. il presente addendum all'accordo contrattuale di cui al punto c) risulta conforme allo schema tipo approvato da ALISA con deliberazione n. 73 del 28/03/2018 e deliberazione n. 261 del

22/07/2020 e deve essere applicato sulla base degli indirizzi e delle modalità previste dalle stesse;

- e. ai sensi degli artt. 8 bis e 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, il committente intende avvalersi delle prestazioni di assistenza socio sanitaria erogate dal soggetto gestore attraverso la/e unità d'offerta sopra indicata/e, in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni e normativa nazionale e regionale vigenti, al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai cittadini liguri;
- f. il soggetto gestore mette a disposizione del committente i posti o prestazioni accreditati ed oggetto della presente contrattualizzazione, che verranno remunerati secondo le tariffe regionali vigenti e le modalità stabilite dal presente addendum all'accordo contrattuale e relativa scheda di budget;
- g. la suddetta unità d'offerta risulta autorizzata dal Comune di Genova, ai sensi della L.R. 20/1999 e L.R. 36/2011 e ss.mm.ii. con provvedimento n. 25 del 10/2/2005, n. 69 del 28/06/2010, n. 133 del 07/09/2012, n. 1079 del 20/12/2013 e n. 79/2018 ed accreditata con D.G.R. Liguria n. 1098 del 23/9/2005, DGR n. 1724 del 27/12/2013, DGR rinnovo con variazioni n. 41 del 23.01/2015 e Decreto Dirigenziale n. 6831 del 12/11/2019 ai sensi dell'art. 8 quater del D.lgs 502/92 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente;
- h. l'unità/le unità di offerta è/sono tenuta/e a rispettare i parametri strutturali e organizzativi previsti dalle disposizioni e normativa nazionale, regionale e/o comunale vigenti;
- i. il titolo di accreditamento non costituisce vincolo per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate. Detta remunerazione è subordinata alla preventiva stipula di appositi accordi contrattuali con il soggetto gestore, anche per un numero di posti inferiore a quelli accreditati sulla base della pianificazione Regionale ed Aziendale;
- j. Il soggetto gestore dell'unità/delle unità di offerta nelle quali è prevista una compartecipazione al costo delle prestazioni erogate per la parte non a carico del SSR, provvede a comunicare al committente ed all'ASL capofila, le tariffe giornaliere dallo stesso praticate agli ospiti, e si impegna a trasmettere con tempestività al committente ed all'ASL di ubicazione dell'unità/delle unità di offerta eventuali variazioni che dovessero intervenire. A tale riguardo si dà atto che la retta viene corrisposta direttamente al soggetto gestore dell'unità/delle unità di offerta da parte dell'assistito, o di coloro che, eventualmente, abbiano un impegno al riguardo con il medesimo soggetto gestore, in virtù di un rapporto contrattuale di natura privatistica che impegna le parti stesse;
- k. il soggetto gestore dell'unità/delle unità di offerta ha dichiarato, con autocertificazione ai sensi della vigente normativa, di non incorrere in nessuna delle ipotesi di applicazione della pena accessoria di incapacità a contrattare con la P.A. , di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza ex art. 444 c.p.p. per reati connessi all'espletamento dell'attività oggetto dell'accordo contrattuale cui afferisce il presente addendum, di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e ss.mm.ii., per quanto applicabili analogicamente all'accordo contrattuale cui afferisce il presente addendum, di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7, della L. 30.12.1991 n. 412 ed all'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. e/o in alcuna situazione di conflitto di interessi ed analoga autocertificazione è stata effettuata dai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e ss.mm.ii., per quanto applicabile analogicamente all'accordo contrattuale cui afferisce il presente addendum, compresi il/i responsabile/i sanitario/i delle unità di offerta.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
(Oggetto dell'accordo contrattuale)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente addendum all'accordo contrattuale che definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte del soggetto gestore in relazione all'esercizio dell'unità/delle unità di offerta di cui in premessa, con oneri a carico della Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Liguria e fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell'utente ai sensi della vigente normativa.

Le parti con il seguente addendum determinano il volume massimo del valore della produzione, il budget annuale e le tipologie di attività da assicurare nel rispetto dei requisiti fissati nello stesso.

ARTICOLO 2
(Prestazioni di cui alla deliberazione di A.Li.Sa. 261/2020)

postì assegnati RSA Mantenimento	n. 10
postì assegnati Residenzialità Alzheimer	n. 20

ARTICOLO 3
(Budget)

Il Budget rappresenta il tetto di spesa complessiva annuale per i servizi oggetto del presente addendum all'accordo contrattuale che viene determinato nell'ambito della programmazione regionale tenendo conto del fabbisogno rilevato, anche sulla base di dati epidemiologici e del dimensionamento attuale dell'offerta dei servizi: esso è indicato nell'allegata scheda di budget.

Il budget viene negoziato e formalizzato per conto del committente e delle altre ASL, tra la ASL capofila ed il soggetto gestore annualmente, attraverso la sottoscrizione della relativa scheda di budget.

La parte di risorse non impiegate nell'anno in corso andrà a copertura parziale della spesa relativa ai postì oggetto della menzionata deliberazione n. 261/2020, contrattualizzati a partire dal 1/01/2021 fino a concorrenza del 12° mese di finanziamento.

ARTICOLO 4
(Privacy, nomina a Responsabile del Trattamento e prevenzione della corruzione)

Il Soggetto Gestore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento), sarà designato, con separato atto di incarico, "Responsabile del trattamento dati personali" relativamente ai dati comunicati dalle singole aziende per compiere le operazioni di trattamento necessarie ad inserire il paziente a fini di cura restando titolare del trattamento per le attività direttamente gestite e svolte sui pazienti stessi dopo l'inserimento.

Tale designazione che il gestore dichiara di accettare, per il periodo di vigenza contrattuale, è presupposto necessario alla stipula del presente addendum all'accordo contrattuale.

L'Azienda, all'atto di designare il Soggetto Gestore quale Responsabile del trattamento dei dati, accerta che lo stesso sia in grado di fornire, per esperienza, capacità ed affidabilità, idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy e protezione dei dati, ivi compresi gli aspetti relativi alla sicurezza.

Il Soggetto Gestore si impegna, altresì, a porre in essere ogni misura adeguata, in ragione del progresso tecnologico, a contrastare i rischi che minacciano o possono minacciare le informazioni oggetto di trattamento, al fine di garantire un livello di sicurezza costantemente adeguato a tali rischi.

Fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente, in virtù di tale nomina, il Soggetto Gestore si impegna fin d'ora al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato Regolamento, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento il cui contenuto minimo risulta di seguito elencato.

Il Soggetto Gestore, inoltre, si impegna fin d'ora a:

- ✓ predisporre e mantenere aggiornate le informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGDP, acquisendo i relativi consensi;
- ✓ nominare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, conformemente alle disposizioni di legge, garantendo che dette persone si siano impeginate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- ✓ garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 21 e all'art. 20, per quanto applicabile;
- ✓ garantire il rispetto degli artt. da 32 a 36, con particolare riferimento all'art. 33 par. 2 (data breach);
- ✓ adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di Trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2;
- ✓ designare, ai sensi dell'art. 37.1, un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di cui al capo IV, Sezione 4, qualora rientrante nei casi previsti dall'art. 37.1 e, comunque, un referente Privacy;
- ✓ produrre acconcia documentazione scritta ovvero relazione circa il regolare adempimento di quanto sopra ad ASL e per essa al suo RPD, consentendo eventuali verifiche sul campo.
- ✓ produrre ed aggiornare in caso di modifiche l'elenco degli operatori autorizzati singolarmente ed opportunamente formati in materia di privacy, impartendo per iscritto specifiche istruzioni per trattare i dati dei pazienti nell'ambito e con i limiti delle attività/mansioni contrattualmente loro attribuite;
- ✓ comunicare all'Azienda designante, tempestivamente e comunque entro la data di attivazione del presente addendum all'accordo contrattuale, il nominativo e l'indirizzo e-mail di una o più persone fisiche autorizzate dal gestore a richiedere le credenziali di accesso alle procedure informatiche dedicate alla registrazione/invio del debito informativo ovvero per rettifiche o modifiche in caso di erronea registrazione. Resta fermo che le credenziali, di natura personale, non possono essere cedute ad altri operatori e che il gestore è onerato di comunicare ogni variazione dei soggetti abilitati al fine di consentire la cessazione della credenziale stessa e l'attivazione, se del caso, di una nuova nominale.

Il paziente/assistito ha diritto al massimo rispetto dell'integrità e della dignità personali; pertanto, Il Soggetto Gestore si impegna a garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati.

Inoltre la qualità delle risposte assistenziali fornite dalla Struttura deve essere adeguata alle esigenze ed alle abitudini delle persone, compatibilmente con le regole organizzative della comunità.

Nell'esecuzione del presente addendum all'accordo contrattuale, le parti contraenti sono inoltre soggette alla normativa italiana in materia di contrasto alla corruzione (Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.Lgs.

25/05/2016 n. 97, e D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001 e ss.mm.ii. inerente la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300" per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione e/o con i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7 della L. 30.12.1991 n. 412 ed all'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

ARTICOLO 5 (Durata)

Il presente addendum all'accordo contrattuale ha durata sino al 31.12.2020 al fine di mantenere l'allineamento con la scadenza dell'accordo già in essere, e la parte di risorse non impiegate nell'anno in corso andrà a copertura parziale della spesa relativa ai posti oggetto della menzionata deliberazione n. 261/2020, contrattualizzati a partire dal 1/01/2021 fino a concorrenza del 12° mese di finanziamento.

Le parti si impegnano a rispettarne i contenuti, mantenendone invariate tutte le condizioni per l'intera durata pattuita. Si impegnano, inoltre, entro 60 giorni dalla naturale scadenza, ad incontrarsi al fine di predisporre e stipulare un nuovo accordo contrattuale, se ritenuto di interesse da tutti i contraenti, in tempo utile ad evitare disfunzionali periodi di vacanza contrattuale.

Il budget viene negoziato e formalizzato per conto del committente e delle altre ASL, tra la ASL capofila ed il soggetto gestore annualmente, attraverso la sottoscrizione dell'allegata scheda budget.

E' esclusa la possibilità di rinnovi taciti, dovendo essere, il rinnovo, sempre subordinato all'esito positivo delle verifiche sull'operato del soggetto gestore dell'unità/delle unità di offerta sociosanitaria. Durante la vigenza del presente addendum all'accordo contrattuale, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento, purché ciò consti da appendice all'atto stesso, adottata formalmente. Le parti si impegnano peraltro sin d'ora ad apportare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimento regionale, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività ed ad adeguarsi ad eventuali sopravvenute modifiche normative a livello regionale e/o nazionale.

ARTICOLO 6 (Norme residuali, coperture assicurative, registrazione)

Il presente addendum all'accordo contrattuale è redatto in tante copie quante sono le parti. Una copia verrà trasmessa ad ALISA.

Laddove possibile la sottoscrizione avverrà in modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i. e della rimanente normativa vigente.

ALISA e le ASL provvederanno alla pubblicità del presente addendum all'accordo contrattuale prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente addendum all'accordo contrattuale, si rinvia alle disposizioni ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile.

È a carico del soggetto gestore ogni responsabilità sia civile sia penale derivante allo stesso ai sensi di legge nell'espletamento del servizio e delle conseguenti attività di cui al presente addendum all'accordo contrattuale.

Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta dal soggetto gestore dell'unità di offerta sociosanitaria in relazione al presente addendum all'accordo contrattuale grava esclusivamente sullo stesso, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. ALISA e le ASL, pertanto, non potranno in alcun modo essere gravati dagli stessi e dovranno in ogni caso essere garantiti e manlevati dal soggetto gestore dell'unità di offerta sociosanitaria per eventuali richieste di terzi.

Conformemente alla determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P. la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari non si applica il C.I.G. non trattandosi di contratto d'appalto, fatte salve eventuali successive modifiche o integrazioni.

Ad eccezione di quanto qui modificato, tutti gli altri termini e condizioni dell'accordo contrattuale stipulato con deliberazione Asl 3 n. 467 del 17/10/2018, continueranno a rimanere in vigore ad ogni effetto e sono confermati in tutti i loro aspetti.

Il presente addendum all'accordo contrattuale verrà regolarizzato in bollo, con oneri a carico del soggetto gestore, nei casi previsti dalla normativa vigente e registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2° del DPR n. 131/1986. Le spese di eventuale registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Genova, li 24/11/2020

Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

Il Commissario Straordinario
(Dott. G. Walter LOCATELLI)

Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3 (quale ASL capofila)

Il Delegato del Direttore Generale
(Avv. Giovanni DEPETRO)

Il soggetto gestore dell'unità di offerta sociosanitaria

Legale Rappresentante

Serenità Srl
(Dr. Mauro PRUZZO)

SERENITA S.r.l.

Via Balbi, 38 B

16126 GENOVA

P.IVA 03461940102

Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:

ARTICOLO 2 (Prestazioni)

ARTICOLO 3 (Budget)

ARTICOLO 5 (Durata)

ARTICOLO 6 (Norme residuali, coperture assicurative, registrazione)

Genova, li

Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

Il Commissario Straordinario
(Dott. G. Walter LOCATELLI)

Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3 (quale ASL capofila)

Il Delegato del Direttore Generale
(Avv. Giovanni DEPETRO)

Il soggetto gestore dell'unità di offerta sociosanitaria

Legale Rappresentante

Serenità Srl
(Dr. Mauro PRUZZO)

SERENITA S.r.l.

Via Balbi, 38 B

16126 GENOVA

P.IVA 03461940102

SCHEDA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET

Parte integrale e sostanziale del contratto n° 9142 AREA ANZIANI
Validità dal _____ al _____

STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA

Denominazione **Casa Serena**
Indirizzo VIA BALBI 38
Comune Genova
Codice Struttura in Sistema Regionale GAS 545



ENTE GESTORE

Denominazione sociale SERENITA
S.R.L
Comune Sede legale GENOVA
Legale rappresentante MAURO PRUZZO

Codice Fiscale 03461940102
Codice Struttura in sistema
regionale GAS 399

Partita IVA
03461940102

Tipologia di prestazioni: Incremento rete di offerta sociosanitaria extraospedaliera per gli anziani secondo Del. 261 del 22/7/2020 di A.Li.Sa per 10 posti di RSA di Mantenimento e 20 posti di Residenzialità Alzheimer

BUDGET DI PRODUZIONE

€ 593.818,50

In caso di superamento del tetto è previsto un abbattimento del 100% della tariffa

Letto e sottoscritto

Luogo e data **GENOVA 24/11/2020**

ALISA

Il Commissario Straordinario (o suo delegato)

ASL capofila

Il Direttore Generale (o suo delegato)

Il legale Rappresentante (o suo delegato)

SERENITA S.r.l.

Via Balbi, 38 B
16126 GENOVA
P.IVA 03461940102

